



CAPITOLATO D'ONERI

Prestazioni di forestazione e schermatura vegetale in Riserva Naturale Sentina

INDICE

1. Definizioni
2. Disciplina normativa dell'affidamento
3. Descrizione delle attività
4. Durata
5. Valore del contratto /
6. Forma del contratto
7. Corrispettivi
8. Attestazione di regolare esecuzione
9. Fatturazione e pagamenti.
10. Penali
11. Esecuzione in danno
12. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
13. Trattamento dei dati
14. Danni e responsabilità
15. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
17. Risoluzione del contratto
18. Recesso
19. Controversie

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Amministrazione/Committente: Comune di San Benedetto del Tronto;

Affidatario : l'impresa ; professionista;

Parti: esecutore e Amministrazione/Committente;

Servizio: Prestazioni di forestazione e schermatura vegetale in area Riserva Sentina

2. Disciplina normativa dell'affidamento

L'affidamento è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.lgs.n.36/2023 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato ad integrazione delle Condizioni generali del Contratto per l'esecuzione di servizi da concludersi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico, dalla lettera di invito oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Nell'esecuzione contrattuale l'affidatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Avviso;

2. Capitolato + Quadro Economico

3. Descrizione delle attività e cronologia

Fase 1) Dal 15/01/2025 al 31/03/2025 Schermatura mista con taleaggio di Pioppo bianco, Salix alba, Tamerici (circa 1700 mq). Lavorazioni preliminari: Trinciatura; Movimenti terra con escavatrice meccanica per realizzazione di scasso e rimozione dei rizomi presenti nell'area di messa a dimora dei 50 gruppi di talee, incluso lo smaltimento dei rizomi di risulta dalla bonifica e l'eventuale riporto di terra da coltivo da ammendare al terreno di origine se necessario, 10 gelsi bianchi (*Morus alba*), intervento comprensivo di trinciatura, preparazione della buca, e tutoraggio. - a corpo

Raccolta e messa a dimora di talee di Pioppo bianco, Salice bianco e Tamerici da mettere in gruppi per favorire la probabilità di attecchimento, compreso sistema di segnalazione, protezione parziale delle talee con pali in castagno e prima irrigazione - 50 gruppi.

Fase 2) Dal 1/04/2025 al 31/03/2027 Manutenzione per 2 anni consistente nella trinciatura dell'area intorno alle essenze messe a dimora e interventi di irrigazione per 2 anni. Il numero e la frequenza degli interventi di trinciatura sarà effettuato a necessità in base alla fase vegetativa delle spontanee e comunque a mantenere idonea la zona limitrofa delle essenze messe a dimora per favorirne attecchimento/crescita – a corpo.

Si allega la mappa delle aree oggetto degli interventi.

4. Durata

La durata del contratto è stimata in 2 anni e 6 mesi in quanto indicativamente le prestazioni saranno svolte dall'avvio delle attività fino al 30/04/2027.

Il termine decorre dalla data di stipula del presente Contratto nell'ambito del sistema di *e-procurement* tra l'affidatario contraente e la Stazione Appaltante .

5. Valore del contratto

Il valore stimato del contratto è di circa **€ 30.000,00 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali.**

6. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità telematica secondo le regole del sistema della *e-procurement* del Mercato Elettronico.

Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

7. Corrispettivi

Il corrispettivo del presente incarico si intende determinato a CORPO.

Nel prezzo sono compresi tutti gli apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la corretta effettuazione del servizio, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saranno impartite dal RUP; sono pertanto a carico del soggetto che espletterà il servizio tutti gli oneri, le attività e le incombenze necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi contrattuali assunti, comprese trasferte, missioni, ecc..

Il pagamento avverrà secondo la seguente cronologia e nelle modalità sottoindicate:

- anticipo 30% alla stipula sul Mepa;
- Sal 40% al termine della piantumazione di tutte le essenze e comunque a completamento di tutte le prestazioni relative alla fase 1) di cui all'art. 3;
- saldo 30% al termine e conclusione della Fase 2) di cui all'art. 3;

Il saldo di pagamento dovrà essere corredato di Certificato di Regolare Esecuzione firmato dal RUP competente,

8. Attestazione di regolare esecuzione

A seguito dell'ultimazione dell'esecuzione, il RUP emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

l'indicazione dell'impresa;
il nominativo del direttore dell'impresa;
il tempo prescritto per l'esecuzione delle attività;
l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'impresa;
la certificazione di regolare esecuzione.

9. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione del progetto.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità del progetto, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Tutte le penalità che l'affidatario dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'affidatario potrà sospendere le attività previste nel Contratto; qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

10. Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti del presente Capitolato, riferimento art. 3 "Descrizione delle attività e cronologia" è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo d'affidamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all'affidatario dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al operatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'opera dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11. Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alle attività richieste nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare le attività ad altra impresa con spesa a carico dell'affidatario. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto all'affidatario all'atto del primo pagamento utile.

12. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso a gare e appalti.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

13. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica che i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il procedimento in argomento, dal personale dell'Ente coinvolto nel medesimo procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio.

Responsabile del procedimento è il Dr. Sergio Trevisani, tel. 0735/794724, email: trevisanis@comunesbt.it.

14. Danni e responsabilità

L'affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

15. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al operatore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

16. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

17. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al operatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei casi previsti dall'art. 122 del nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023.

18. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al operatore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti dell'affidatario, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del operatore;

- qualora l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione l'affidatario ha diritto al pagamento delle attività eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle attività non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali e l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione delle attività non costituisce per l'affidatario diritto di esclusiva per l'erogazione dei lavori oggetto dell'appalto.

19. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Per accettazione

Schermatura

Funzione	Fasi	Attività	importo (IVA Esclusa)
		Schermatura vegetale	€ 30,000.00
RISERVA SENTINA	1	Schermatura mista con taleggio di Pioppo bianco, Salix alba, Tamerici (circa 1700 mq). Lavorazioni preliminari: Trinciatura; Movimenti terra con escavatrice meccanica per realizzazione di scasso e rimozione dei rizomi presenti nell'area di messa a dimora dei 50 gruppi di talee, incluso lo smaltimento dei rizomi di risulta dalla bonifica e l'eventuale riporto di terra da coltivo da ammendare al terreno di origine se necessario, 10 gelsi bianchi (Morus alba), intervento comprensivo di trinciatura, preparazione della buca, e tutoraggio. - a corpo	€ 14,000.00
		Raccolta e messa a dimora di talee di Pioppo bianco, Salice bianco e Tamerici da mettere in gruppi per favorire la probabilità di attecchimento, compreso sistema di segnalazione, protezione parziale delle talee con pali in castagno e prima irrigazione - 50 gruppi	
	2	Manutenzione per 2 anni consistente nella trinciatura dell'area intorno alle essenze messe a dimora e interventi di irrigazione per 2 anni. Il numero e la frequenza degli interventi di trinciatura sarà effettuato a necessità in base alla fase vegetativa delle spontanee e comunque a mantenere idonea la zona limitrofa delle essenze messe a dimora per favorirne attecchimento/crescita – a corpo	€ 16,000.00

**Schermatura
con pioppi,
salici, tamerici**

*Riserva
Naturale
Regionale
Sentina*
Animali in
una piccola area...

Gelsi

Ambiente Dunale

